

## Una panoramica delle notizie più significative negli ultimi mesi

### Antiriciclaggio

#### Prorogato il termine per la comunicazione dei titolari effettivi di entità lussemburghesi

*La legge lussemburghese che attua la IV Direttiva Antiriciclaggio ha previsto l'istituzione di un registro dei beneficiari effettivi. Il termine ultimo per adempiere ai relativi obblighi di comunicazione è stato prorogato al 30 novembre 2019.*

Come ampiamente descritto nella nostra newsletter di gennaio 2019 (vedi [NL gennaio 2019](#)), il Lussemburgo ha approvato, in data 13 gennaio 2019, una legge inerente la istituzione di un registro dei beneficiari effettivi (la c.d. "Legge RBE"). In particolare, la Legge RBE attua gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 30 della direttiva 2015/849/UE (IV Direttiva Antiriciclaggio) relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, con l'istituzione di un registro centrale dei beneficiari effettivi il cui scopo è quello di custodire e rendere disponibili le informazioni rilevanti sui titolari effettivi di entità lussemburghesi. La Legge RBE attua altresì la direttiva 2018/843/UE (V Direttiva Antiriciclaggio) prevedendo che il registro dei beneficiari effettivi ("RBE") sia disponibile al pubblico per la consultazione. La Legge RBE prevede che i soggetti che (i) non adempiranno agli obblighi di registrazione entro i termini previsti ovvero (ii) forniscono consapevolmente informazioni errate o parziali o non aggiornate, potranno essere assoggettati a sanzioni pecuniarie.

Tale legge è entrata in vigore il 1 marzo 2019 con la previsione di un periodo di transizione di sei mesi per dare modo agli operatori di adeguarsi. Al termine di tale periodo di transizione, dovevano essere registrati presso il portale lussemburghese RBE tutti i dati relativi ai titolari effettivi. Tuttavia, tale termine, originariamente previsto per il 31 agosto 2019, è stato recentemente prorogato al 30 novembre 2019.

Il nuovo termine eccede ulteriormente il termine fissato dalla IV Direttiva Antiriciclaggio, che imponeva a tutti gli Stati membri di attuare i registri dei beneficiari entro giugno 2017. Il Lussemburgo, in ogni caso, non è il solo Stato membro ad essere in ritardo, basti pensare che già a giugno 2018 la Commissione Europea aveva avviato procedure di infrazione contro ben 20 Stati membri per mancato recepimento della Direttiva. Tali ritardi sono dovuti, in particolare, alle problematiche connesse con l'istituzione di tali registri.

### Diritto dei mercati finanziari

#### Recepimento della Direttiva UE 2017/828 (SRD II) relativa all'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti

*La SRD II impatta sulle società quotate in relazione al diritto delle società di identificare i propri azionisti e alla trasmissione delle informazioni agli azionisti per il tramite degli intermediari, alla retribuzione degli amministratori e alla trasparenza e approvazione delle operazioni con parti correlate.*

Con la Legge del 1 agosto 2019, in vigore a partire dal 24 agosto 2019, il Lussemburgo ha recepito la Direttiva UE 2017/828 del 17 maggio 2017 (la c.d. "SRD II") relativa all'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti. Benché la SRD consenta agli Stati membri buoni margini di discrezionalità nel recepimento e nella interpretazione, il Lussemburgo non ne ha fatto uso e si è attenuto quanto più possibile alle linee guida dell'UE.

La SRD II ha modificato la precedente Direttiva 2007/36/CE dell'11 luglio 2007 (la c.d. "SRD I") relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti nelle società quotate. La Commissione Europea riteneva la SRD I carente sotto alcuni aspetti e ha quindi deciso di modificarla. In particolare, la SRD II intende ridisegnare la *corporate governance* delle società quotate al fine di incoraggiare il coinvolgimento degli azionisti nel lungo termine e migliorare il dialogo tra emittente e azionisti. La SRD II interviene altresì sulla remunerazione degli amministratori.

La SRD II si applica a: (i) società quotate, (ii) intermediari, (iii) investitori istituzionali, (iv) *asset managers* e (v) *proxy advisors*. Gli UCITS e gli AIFs (fondi di investimento alternativi) sono invece esclusi dal campo di applicazione della direttiva.

La SRD II impatta sulle società quotate in relazione a quattro principali tematiche: (a) diritto delle società di identificare i propri azionisti; (b) diritto delle società di richiedere agli intermediari di trasmettere informazioni agli azionisti; (c) retribuzione degli amministratori e (d) trasparenza e approvazione delle operazioni con parti correlate.

#### **a. Diritto delle società di identificare i propri azionisti e trasmissione delle informazioni**

Le società quotate spesso hanno difficoltà a identificare i loro azionisti e a comunicare con loro, anche a causa del gran numero di intermediari, anche internazionali, che detengono le azioni per conto degli azionisti. La SRD II ha introdotto il diritto delle società quotate a identificare i propri azionisti e a richiedere direttamente agli intermediari di collaborare a tale identificazione. Tale identificazione faciliterà maggiori scambi di informazioni direttamente tra società e propri azionisti.

La SRD II consente l'esclusione dall'obbligo di identificazione degli azionisti che detengono un numero limitato di azioni e/o diritti di voto. Il Lussemburgo non ha previsto tale esclusione e pertanto il diritto all'identificazione vale nei confronti di tutti gli azionisti, indipendentemente dal numero di azioni o diritti di voto detenuti.

Gli intermediari, d'ora in poi, sono quindi tenuti a comunicare senza indugio, su richiesta della società, a quest'ultima o a un terzo da questa designato, tutte le informazioni relative all'identità degli azionisti. La società ha il diritto di conoscere, nel caso di persona fisica, i dati anagrafici e le informazioni di contatto e, nel caso di persona giuridica, il numero di registrazione della società ovvero altro numero di identificazione. In ogni caso, ha diritto di ricevere informazioni in merito al numero di azioni detenute e, se richiesto, anche la categoria o classe di tali azioni nonché la data della loro acquisizione.

Chiaramente, il ricevimento di tutti questi dati inerenti gli azionisti pone un problema in tema di GDPR (*General Data Protection Regulation*). A tale proposito, la legge lussemburghese consente alle società di elaborare e archiviare i dati personali relativi agli azionisti fino alla data in cui vengono a conoscenza che l'azionista ha ceduto le proprie azioni e per un periodo massimo di dodici mesi dopo tale data. La Legge Lussemburghese non consente alle società di elaborare i dati personali degli azionisti per scopi diversi da quelli previsti espressamente dalla norma.

La SRD II stabilisce che gli intermediari sono altresì tenuti a trasmettere senza indugio agli azionisti le informazioni provenienti dalle società quotate al fine di consentire agli azionisti stessi di poter esercitare i propri diritti (come ad esempio il diritto a partecipare e votare nelle assemblee, il diritto a ricevere i dividendi e il diritto a partecipare ad altri eventi aziendali). Se le informazioni che devono essere trasmesse all'azionista sono già presenti sul sito della società quotata, l'intermediario dovrà trasmettere esclusivamente un avviso con l'indicazione di dove l'azionista potrà trovare tali informazioni. Tuttavia, se è

la società quotata a inviare le informazioni o a comunicare direttamente con gli azionisti, l'intermediario è esonerato da tale compito.

La Commissione Europea ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 del 3 settembre 2018, il quale stabilisce alcuni requisiti minimi in relazione all'identificazione degli azionisti, alla trasmissione delle informazioni e all'esercizio dei propri diritti da parte degli azionisti. Tale regolamento entrerà in vigore il 3 settembre 2020 e sarà direttamente vincolante in tutti gli Stati membri UE.

Infine, la legge lussemburghese, impone agli intermediari di indicare separatamente i costi che vengono addebitati per questi servizi. Tali oneri devono essere proporzionati ai costi effettivi.

#### **b. Retribuzione degli amministratori**

La commissione Europea ha ritenuto che spesso le retribuzioni corrisposte agli amministratori fossero sproporzionate e che tale fatto potesse generare effetti negativi in termini di sfiducia generalizzata sul mercato, per cui ha deciso di intervenire anche su questo tema. Le società quotate dovranno elaborare una politica di remunerazione degli amministratori che dovrà essere approvata dagli azionisti nell'assemblea generale. Tale voto è in linea di principio vincolante e, quindi, le società dovranno remunerare i propri amministratori solo nel rispetto di tale politica di remunerazione approvata dall'assemblea generale.

Tuttavia, il Lussemburgo, avvalendosi di una facoltà prevista dalla direttiva, ha stabilito che il voto dell'assemblea generale sulla politica di remunerazione è di natura consultiva e che, pertanto, le società possono adottare una politica di remunerazione diversa da quella previamente approvata dall'assemblea degli azionisti, a condizione che la diversa politica adottata sia sottoposta a votazione in occasione della prima assemblea successiva.

La politica di remunerazione deve essere sottoposta al voto dell'assemblea generale degli azionisti almeno ogni quattro anni e comunque ogni volta che avvenga una modifica sostanziale.

#### **c. Trasparenza e approvazione delle operazioni con parti correlate**

Le società quotate erano già obbligate a divulgare i dettagli relativi alle operazioni con parti correlate con la pubblicazione dei prospetti di emissione e in occasione delle relazioni annuali. Tuttavia, da ora in poi devono sottostare anche alle norme in tema di parti correlate introdotte in sede di recepimento della SRD II.

Ciascun Stato membro UE era libero di definire autonomamente cosa si intende per operazione con parte correlata, nel rispetto delle linee guida stabilite dalla SRD II. La legge lussemburghese ha adottato la seguente definizione: *“qualsiasi operazione tra una società quotata e una parte correlata, la cui pubblicazione o divulgazione (i) avrebbe probabilmente un impatto significativo sulle decisioni economiche degli azionisti della società stessa e (ii) potrebbe rappresentare un rischio per la società e per i suoi azionisti (che non siano una parte correlata), compresi gli azionisti di minoranza”*. La legge lussemburghese precisa altresì che *“nell'effettuare questa valutazione, bisogna tenere in considerazione la natura dell'operazione e la posizione della parte correlata”*. Se vi sono più operazioni con la medesima parte correlata in un arco di 12 mesi o nel medesimo anno fiscale, queste devono essere considerate in maniera aggregata.

La legge lussemburghese ha previsto che una operazione con parte correlata debba essere approvata solo dall'organo amministrativo. Qualora l'operazione coinvolga un amministratore, questo, ovviamente, non deve partecipare all'approvazione.

Il legislatore lussemburghese ha previsto delle esenzioni, ovvero operazioni con parti correlate che non devono essere sottoposte alla approvazione dell'organo amministrativo (ad esempio, qualora l'operazione sia stipulata nel corso dell'attività ordinaria della società e conclusa a normali condizioni di mercato).

Una operazione con parti correlate deve essere pubblicamente divulgata attraverso il sito della società, al più tardi al momento della sua conclusione. La legge lussemburghese non richiede che la divulgazione sia accompagnata da un report, predisposto da un soggetto terzo e indipendente o dal consiglio di amministrazione o dall'organo di controllo, che valuti se l'operazione risulta essere equa e ragionevole.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.  
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.  
Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

**Emanuele Grippo**  
Partner

 Milano

 +39 02 763741

 [emgrippo@gop.it](mailto:emgrippo@gop.it)



**INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali**

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: [relazioniesteme@gop.it](mailto:relazioniesteme@gop.it). Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.